



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 3 December 2012

17199/12

**Interinstitutional File:
2010/0353 (COD)**

**JUR 618
AGRI 831
AGRIORG 199
AGRILEG 184
CODEC 2907**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Regulation of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

(PE-CONS 41/3/12 REV3, 21.11.2012)

LANGUAGES concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official languages, together with a translation of the structure of this cover page)

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of acts adopted under the ordinary legislative procedure): 3 days

Any observations regarding this corrigendum should be notified to the Presidency:

Mrs. Demetra Kalli and Mrs. Anna Marcoulli:

e-mail: dkalli@law.gov.cy

amarcoulli@law.gov.cy

RETTIFICA

del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(PE-CONS 41/3/12 REV3 del 21.11.2012)

Pagina 33, articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Anziché:

"e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative all'imballaggio, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui l'imballaggio del prodotto deve aver luogo nella zona geografica delimitata (...);";

leggasi:

"e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata (...);".

Pagina 35, articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Anziché:

"i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili all'imballaggio e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;";

leggasi:

"i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;".

Anziché:

"c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per l'imballaggio, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;"

leggasi:

"c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;"
